

**Suprema Corte di Cassazione**  
**Sentenza 17 giugno 2009, n. 14017**

Svolgimento del processo

La controversia ha ad oggetto l'impugnativa proposta dalla società contribuente sopra indicata avverso l'avviso di rettifica del reddito IRPEG e ILOR per il 1993, a seguito di verifica presso la società venditrice (Zetaesse).

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso con decisione che è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello dell'Ufficio, osservando, da un lato, che, se nessuna norma prevede che l'avviso di accertamento debba essere preceduto dalla notifica di un p.v.c., è altrettanto vero che la situazione cambia nel momento in cui nell'atto impositivo vi sia un mero rinvio al processo verbale, elevato nei confronti di un terzo, senza le ragioni della pretesa tributaria, dall'altro, che l'amministrazione non aveva fornito prova della sussistenza delle violazioni contestate, che restavano pertanto semplici presunzioni, non assistite da gravità precisione concordanza: oltre alle liste di carico segnate con diversi colori rinvenuti presso terzi, l'Ufficio non aveva approfondito le indagini su presunte evasioni con la verifica dei libri, documenti e scritture in possesso del contribuente il quale lamentava che le indagini si erano svolte esclusivamente presso la società Zetaesse.

Avverso la sentenza, ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle entrate con unico motivo.

La società intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo, la parte erariale denunciando illogica motivazione sul punto decisivo degli indizi e dei documenti prodotti dall'Ufficio e, nel corpo dell'esposizione del motivo, anche la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lamenta che la C.T.R. avrebbe erroneamente escluso l'idoneità della documentazione extracontabile (liste di carico segnate con cerchietti di diverso colore) a costituire valido fondamento della pretesa tributaria, senza tenere conto del meccanismo evasivo esaurientemente descritto nel p.v.c., corredato da verifiche ed accertamenti nei confronti della Zetaesse, come sarebbe risultato anche dalla motivazione dell'avviso di rettifica (al quale risultava accluso, comunque, il p.v.c. relativo alle rettifiche in tema di IVA) riportata, in parte, nell'esposizione in fatto del ricorso per cassazione; aggiunge che, in violazione dell'art. 39, D.P.R. cit., i giudici di secondo grado hanno erroneamente escluso che la documentazione acquisita presso terzi possa avere rilevanza ove non asseverata da riscontri presso il contribuente: non essendo necessaria una verifica presso il contribuente, non sarebbe stato necessario neanche il riscontro incrociato di cui alla sentenza impugnata.

La censura è infondata nella sua duplice articolazione: vizio motivazionale e violazione di legge.

Circa quest'ultima, si osserva che, allorché è denunciata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.

Non è, infatti, sufficiente un'affermazione apodittica (nella specie, il generico richiamo alla non necessità di una verifica presso il contribuente, in quanto, in base all'invocato art. 39, l'Ufficio può procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente, ove l'evasione risulti da verbali d'ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti) e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronuncia impugnata (Cass. 31 maggio 2006 n. 12984; Cass. 18 aprile 2007 n. 9245).

Peraltro, non assume rilievo, ai fini della correttezza della statuizione impugnata, il principio secondo cui gli Uffici possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di "verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di



**Studio  
Legale  
Tributario  
Matteuzzi**

**Disclaimer:** SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.

È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.

Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

altri contribuenti (Cass. 24967/05, 9100/2001, 8344/2001), in quanto il giudice di appello si è pronunciato non già sull'astratta inidoneità dei documenti extracontabili a fondare la rettifica, bensì sulla concreta inidoneità delle risultanze degli stessi a rappresentare presunzioni gravi precise e concordanti.

Non è pertinente, pertanto, la censura sull'asserita violazione dell'art. 39, D.P.R. cit., dovendosi ribadire che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 17 luglio 2007 n. 15952; Cass. 6 giugno 2006 n. 13259; Cass. 15 marzo 2006 n. 5637; Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312); mentre resta da esaminare la prima parte del ricorso, incentrata sul preteso vizio di motivazione sull'idoneità della prova presuntiva, che, comunque, si rivela infondata.

Invero, è noto che, in materia di presunzioni, è riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione: tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità a sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se la relativa motivazione non sia congrua (Cass. 18 settembre 2003 n. 13819, in motivazione, nonché Cass. 14 ottobre 2005 n. 19947).

Nel caso in esame, l'Ufficio ha dedotto un vizio di motivazione, oltre che, in parte, una violazione di legge, mentre, per quanto si è osservato, il giudizio riguardo alla idoneità degli indizi posti a base dell'accertamento presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova e spetta esclusivamente al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della motivazione (Cass. 26 gennaio 2007 n. 1715).

Né può assumere rilievo, non essendo stata formulata alcuna specifica censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la questione degli altri atti richiamati nell'avviso di rettifica.

Sempre quanto ai vizi motivazionali, va ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile allorché il ricorrente prospetti - come nella specie - che gli elementi valutati dal giudice del merito erano suscettibili di una diversa lettura, conforme alle proprie attese e deduzioni (Cass. 6 luglio 2007 n. 15264; 18 giugno 2007 n. 14084; 2 febbraio 2007 n. 2272; 28 ottobre 2003 n. 16112; 4 giugno 2003 n. 8898; 4 gennaio 2002 n. 46; 29 novembre 1999 n. 13342).

Invece, nella sentenza impugnata la C.T.R. ha fornito, sia pure sinteticamente, una congrua e corretta motivazione in ordine alla mancata idoneità degli elementi indiziari risultanti dai documenti extracontabili rinvenuti presso la ditta venditrice a rappresentare presunzioni gravi precise e concordanti legittimanti la rettifica nei confronti della società contribuente.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.



**Studio  
Legale  
Tributario  
Matteuzzi**

**Disclaimer:** SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.  
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.  
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.